



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

Emanato con D.R. n. 380/2015 del 30/03/2015

Modificato con D.R. n. 787/2020 del 05/08/2020

Modificato con D.R. n. 391/2023 del 12/04/2023

REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

DEFINIZIONI

- Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica e si applica alle Scuole di Specializzazione dell'Università dell'Aquila nonché alle Scuole aggregate di cui l'Università dell'Aquila è sede amministrativa (sede capofila) abilitate alla formazione di specialisti in ambito sanitario nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il cui titolo ha valenza comunitaria.
- L'elenco di dette Specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi del D.l n. 68/2015 del 4 Febbraio 2015 e del D.l. del 13 Giugno 2017, n. 402.
- Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- Ai sensi del D.l n. 68/2015 del 4 Febbraio 2015 e del D.l. del 13 Giugno 2017, n. 402, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.
- Per i fini di cui al citato D.l. del 13 Giugno 2017, n. 402, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
- Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del decreto ministeriale 1 Agosto 2005.
- Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.l n. 68/2015 del 4 Febbraio 2015 e del D.l. del 13 Giugno 2017, n. 402.
- I/Le titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi/e delle Scuole di Specializzazione, sono studenti e studentesse dell'Ateneo.
- L'inizio delle attività didattico-formative è stabilito, per ciascun anno accademico, con decreto ministeriale.
- Il presente Regolamento, laddove previsto, è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al D.P.C.M. del 6 Luglio 2007.

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione: il Direttore o la Direttrice ed il Consiglio di Area Didattica (CAD).

Art. 2 - Direzione della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore o ad una professoressa di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di più' settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore o ad una professoressa di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

2. Il Direttore o la Direttrice ha la responsabilità della Scuola, convoca il CAD e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del/della Presidente del CAD.
3. Il Direttore o la Direttrice è eletto/a tra i professori e le professoresse di ruolo che fanno parte del CAD della Scuola. Le elezioni e le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio vengono stabilite con apposito decreto dal Direttore o Direttrice di Dipartimento; il Direttore o la Direttrice eletto/a è nominato/a con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto/a per più mandati.
4. Il Direttore o la Direttrice della Scuola designa tra i professori e le professoresse di ruolo un Vice-Direttore o una Vice-Direttrice che, oltre a coadiuvarlo/a nell'esercizio delle sue funzioni, lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento dello/a stesso/a.

Art. 3 - Consiglio di Area Didattica (CAD)

1. Il CAD della Scuola è organo assembleare ed è composto dai/dalle docenti di ruolo dell'Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attività didattica nel piano di studi della Scuola e da una rappresentanza di specializzandi/e pari al 20% del numero dei/delle docenti.
2. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i/le docenti che costituiscono il CAD vengono designati/e, in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il CAD ha competenze propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.
4. In particolare il CAD:
 - programma la didattica del Corso all'inizio di ogni anno accademico;
 - propone l'affidamento degli insegnamenti, nella prima costituzione del corpo docente; l'approvazione della programmazione didattica rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;
 - formula i percorsi formativi degli/delle specializzandi/e con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, con particolare riferimento alle necessità di rotazione degli/delle specializzandi/e nell'ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e con priorità per quello della rete formativa di riferimento;
 - l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private convenzionate extra-rete formativa è subordinata alla disponibilità di tecnologie e specifiche competenze presenti nelle stesse;
 - nomina i/le Tutor ai/alle quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del/della singolo/a specializzando/a;
 - provvede a realizzare sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascun/a specializzando/a, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che lo/la specializzando/a stesso deve eseguire;
 - propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane di pertinenza del Consiglio di Dipartimento.
5. Il CAD viene convocato dal Direttore o dalla Direttrice della Scuola, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il Direttore o la Direttrice è altresì invitato/a a convocare il CAD su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei/delle votanti, fatta salva la verifica del numero legale.
7. Il CAD può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 4 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da Professori e Professoressa di ruolo, da Ricercatori e Ricercatrici Universitari/ie e (nella misura massima del 30% del totale del corpo docente) da personale dipendente del SSN o da altri Enti Convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CAD della Scuola, ai sensi del del D.I n. 68/2015 del 4 Febbraio 2015 e del D.I. del 13 Giugno 2017, n. 402.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore o una Professoressa di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

identificabile un singolo settore di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore o una Professoressa di ruolo afferente ad uno dei settori indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

TITOLO II – PROCEDURE E TERMINI PER AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI E DELLE SPECIALIZZANDE, SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITÀ, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 5 – Ammissione, immatricolazione e iscrizione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Il numero effettivo degli/delle iscritti/e è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.
4. L'ammissione dei vincitori e delle vincitrici in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
 - d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
5. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.
6. Il numero effettivo degli iscritti e delle iscritte di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dall'ordinamento didattico.

Art. 6 – Il contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, lo specializzando o la specializzanda stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.
2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività dello specializzando o della specializzanda è sostitutiva di quella del personale di ruolo sia universitario che convenzionato del SSN.
3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. Il contratto è stipulato con l'Università ove ha sede la Scuola di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
5. Il contratto ha durata annuale ed è automaticamente rinnovato di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.
6. La decorrenza per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo, non coincide necessariamente con l'avvio dell'anno accademico di riferimento, ma inizierà dopo l'esame di passaggio da un anno di corso al successivo, al completamento del periodo di formazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

annuale.

7. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 e art. 40 del D. lgs n. 368/99.
8. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 37 comma 5 D. Lgs. 368/1999:
 - a) la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando o della specializzanda;
 - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di Specializzazione;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.
9. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 80.
10. In caso di anticipata risoluzione del contratto lo specializzando o la specializzanda ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione.

Art. 7 – Incompatibilità e attività compatibili

1. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E' assicurata allo specializzando o alla specializzanda la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
2. Lo/La specializzando/a, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenza disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. Lo/La specializzando/a potrà pertanto svolgere le attività remunerate soltanto nei modi e nei casi previsti dal dettato normativo.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego lo/la specializzando/a per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8 – Frequenza al corso di dottorato o di master

1. Gli/Le iscritti/e alle Scuole di Specializzazione possono essere iscritti/e ad un corso di dottorato o di master ai sensi della Legge n.33 del 12 Aprile 2022 e del DM n. 930 del 29 Luglio 2022.
2. Lo/a specializzando/a deve concordare con il Consiglio della Scuola di Specializzazione la frequenza congiunta con il corso di dottorato di ricerca o con il master. Tale frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima.
3. Lo/a specializzando/a con borsa durante l'anno di frequenza congiunta non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'Amministrazione medesima che il/la dipendente svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta e che l'Amministrazione stessa consente a far svolgere al medico dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola.
3. Spetta comunque al CAD, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo/la specializzando/a possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.
4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal CAD della Scuola.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto lo/la specializzando/a deve aver



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 – Tasse

1. Gli/Le iscritti/e alle Scuole di Specializzazione sono tenuti/e al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

Art. 11 - Frequenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, ed è comprensivo delle attività assistenziali e di quelle di didattica formale.
2. Lo/La specializzando/a deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su 38 ore settimanali.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo/la specializzando/a è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 12 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.
2. Il controllo delle presenze spetta al/alla Responsabile dell'Unità Operativa in cui lo/la specializzando/a opera.
3. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello/della specializzando/a da parte del/della Responsabile dell'Unità Operativa in cui si è svolta l'attività.

Art. 13 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Indipendentemente dalla durata della malattia lo/la specializzando/a è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite pec o e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l'assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza dello/della specializzando/a ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
5. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

Art. 14 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al/alla responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro/a.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del/della ginecologo/a attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
4. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
6. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, in alternativa alla madre.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del/della bambino/a, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi/e all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
8. Resta ferma l'applicazione delle normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza "a rischio".

Art. 15 - Assenze giustificate

1. Lo/La specializzando/a ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello/della specializzando/a. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo/la specializzando/a può usufruire.

Art. 16 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici/trenta giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici/trenta giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal CAD della Scuola.

Art. 17 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo/la specializzando/a. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo/la specializzando/a è iscritto/a all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Art. 18 - Mensa

1. Lo/La specializzando/a, a seguito delle opportune intese con l'Università, ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o ASL dove svolge la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

Art. 19 – Dotazione vestiario

1. Allo/alla specializzando/a è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle Aziende Ospedaliere o ASL a cui fanno capo le Unità Operative in cui lo/la specializzando/a opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 20 - Idoneità fisica, Sorveglianza sanitaria, Copertura assicurativa

1. Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo/la specializzando/a deve fornire il certificato comprovante l'idoneità fisica alla mansione rilasciato dal Medico Competente di Ateneo.
2. La Struttura Sanitaria presso la quale lo/la specializzando/a svolge la propria attività si impegna, tramite i propri servizi, a garantire loro, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei/delle propri/ie dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo. La Struttura Sanitaria effettua regolare sorveglianza sanitaria e fornisce la formazione specialistica con i necessari aggiornamenti.
3. L'Azienda Sanitaria garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Lo/La specializzando/a potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.

Art. 21 - Trasferimento

1. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei è consentito a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
2. Il trasferimento in uscita presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta dei Rettori o delle Rettrici delle Università interessate sentito il CAD della Scuola interessata ed il Consiglio di Dipartimento competente. La richiesta da parte dello/a specializzando/a deve essere inoltrata almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore o alla Direttrice della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
3. Il trasferimento in arrivo è possibile solo a seguito di richiesta da effettuarsi al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Per il trasferimento è indispensabile il nulla osta del CAD della Scuola ricevente e del Consiglio di Dipartimento di riferimento e del competente ufficio dell'amministrazione centrale, che certifica la disponibilità del posto. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
4. Al CAD compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 22 - Rinuncia

1. Lo/La specializzando/a che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 23 - Rete formativa

1. Lo/La specializzando/a svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal CAD.
2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo/la specializzando/a è tenuto/a a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal CAD.
3. Il periodo di frequenza dello/della specializzando/a nelle stesse Unità Operative convenzionate viene definito dal CAD e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

4. La programmazione delle attività dello/della specializzando/a deve essere definita per l'intera durata del percorso formativo, in modo che la rotazione all'interno della rete formativa ed il conseguimento degli obiettivi formativi siano definiti sin dall'inizio. Ogni anno, sulla base della valutazione della qualità e dell'offerta, il CAD è tenuto a verificare il programma formativo e, se necessario, a revisionarlo ed eventualmente a rimodulare il programma di formazione di ogni specializzando/a, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che lo/a specializzando/a deve personalmente eseguire.
5. Al/alla responsabile di ogni Struttura presso il/la quale lo/la specializzando/a svolge la propria attività, compete, come definita dal CAD, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art. 24 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del CAD, almeno tre mesi prima della partenza dello/della specializzando/a, e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. La copertura assicurativa deve far carico alla struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, allo/alla specializzando/a.
2. Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN non facenti parte della rete formativa, previa delibera del CAD adottata almeno tre mesi prima dell'avvio dello stage.

Art. 25 - Formazione e attività didattica formale

1. Il CAD determina il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli/le iscritti/e. Lo/La specializzando/a deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del/della singolo/a specializzando/a, salvo diversa disposizione da parte del CAD in particolare per gli/le specializzandi/e autorizzati/e a svolgere periodi di formazione all'estero.

Art. 26 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio dello/della specializzando/a si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo/alla specializzando/a sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola.
3. Di norma, fatte salve le eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative o in casi particolari documentati:
 - nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dallo/dalla specializzando/a devono essere supervisionate;
 - di norma a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante, il/la Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida allo/alla specializzando/a lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia, ferma restando la presenza nella Unità Operativa logistica (UOC/ Dipartimento) di un medico specialista strutturato;
 - di norma a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante, alcune attività possono essere svolte in autonomia dallo/dalla specializzando/a purché in presenza di uno/a specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del Dipartimento;
 - di norma la guardia medica (esclusa quella che implichi servizio di urgenza) e l'attività di sala operatoria possono essere svolte in autonomia dallo/dalla specializzando/a a partire dal quarto anno, purché in presenza di uno/a specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del Dipartimento. Le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale (prime visite specialistiche) possono essere svolte in autonomia dallo/dalla specializzando/a a partire dal quarto anno purché in presenza di uno/a specialista nell'ambito dell'Unità Operativa o del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

Dipartimento.

4. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando/a e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. A tal fine, la Scuola - di concerto con l'Azienda di riferimento - deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:
 - vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
 - vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche, qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
 - vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
 - venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione.
5. La Scuola predispone un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del/della singolo/a allievo/a, accompagnate dalla valutazione del/della tutor: questo/a attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello/della specializzando/a attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il/la responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il/la tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.
6. I criteri per la valutazione dello/a specializzando/a possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo conto di:
 - Competenze tecniche
 - Rispetto degli standard
 - Tempestività nell'esecuzione delle prestazioni
 - Capacità dello/a specializzando/a di individuare e poi decidere appropriati percorsi diagnostico- terapeutici
 - Appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.
7. La Scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali lo/la specializzando/a partecipa durante il corso del tirocinio, con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.
8. In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dallo/dalla specializzando/a, in base al grado di autonomia raggiunto, ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal/dalla tutor, è distinta in:
 - **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA:** con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo/a;
 - **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA:** la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dallo/dalla specializzando/a purché lo/a strutturato/a sia presente nella struttura e sia comunque in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dallo/dalla specializzando/a nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo/dalla specializzando/a che ha eseguito la prestazione.
 - **ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA:** fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio dello/dalla specializzando/a, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal/dalla tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
9. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità dello/della specializzando/a, desumibile dalle valutazioni del/della tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del/della tutor, visionate e validate dal/dalla responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore o della Direttrice della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo/dalla specializzando/a.
10. Tale "idoneità" dello/della specializzando/a è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso/a responsabilità assistenziali autonome.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

11. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, allo/alla specializzando/a deve essere sempre garantito, come referente, un medico strutturato specialista della disciplina in oggetto della specializzazione, che deve essere presente nella struttura; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando/a) e come momento essenziale per l'apprendimento.
12. I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese.
13. Dopo il turno di guardia, lo/la specializzando/a ha diritto ad un turno di riposo, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
14. La partecipazione dello/della specializzando/a alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse. In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Art. 27 -Tutor e altre figure di riferimento

1. Il/La tutor è di norma un medico specialista della disciplina oggetto della Specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli/le specializzandi/e e al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e implica la conoscenza da parte del/della tutor del funzionamento globale della Scuola.
3. I/Le tutor sono designati/e sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
4. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
5. Il/La tutor è il referente dello/a specializzando/a nella struttura in cui si svolge l'attività pratica (stage, attività professionale, etc):
 - a) spiega l'obiettivo dell'attività da svolgere
 - b) inserisce lo/a specializzando/a nel gruppo di lavoro
 - c) controlla e attesta la frequenza
 - d) controlla il comportamento e l'apprendimento dello/a specializzando/a
 - e) individua specifici compiti al/alla singolo/a specializzando/a e vigila sulla loro esecuzione
 - f) valuta i risultati
 - g) esprime un giudizio finale sull'attività complessiva dello/a specializzando/a.
6. Sono compiti principali del/della tutor:
 - cooperare con il/la Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo/la specializzando/a;
 - essere di riferimento per lo/a specializzando/a per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello/a specializzando/a;
 - coordinare i supervisori, dove previsti.
7. Le proposte dei nominativi dei/delle tutor vengono approvate dal Consiglio di Dipartimento, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei/delle docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i/le tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.
8. I/Le tutor possono partecipare, su invito del Direttore o delle Direttrice, al CAD ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 - Registrazione delle attività formative: libretto diario dello/a specializzando/a

1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto diario personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal/dalla responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.
2. Sul libretto sono annotati anche i giudizi e le valutazioni del/della tutor che attesta anche la frequenza dello/a specializzando/a.
3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni, da parte dei/delle docenti, della frequenza all'attività didattica formale nonché gli esiti delle verifiche parziali relative a ciascun insegnamento/modulo eventualmente previste nel corso dell'anno.
4. Il Direttore o la Direttrice della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

TITOLO IV – VALUTAZIONE

Art. 29 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo/la specializzando/a venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
3. Per accedere all'anno successivo, lo/la specializzando/a deve avere superato tutte le prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui) previste nel piano di studi e relative a ciascun insegnamento nell'ambito di ogni corso integrato, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola.
4. In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, il passaggio all'anno successivo potrà avvenire solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza e a successivo superamento delle prove di verifica previste. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli/alle interessati/e di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.
5. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento, all'interno della sessione di appelli stabilita, e terminare con un voto espresso in trentesimi, registrato sul libretto personale di formazione dello/a specializzando/a.
6. Le Commissioni giudicatrici delle prove di verifica sono garanti del processo di valutazione e sulla base di questo attribuiscono allo/alla specializzando/a i livelli di responsabilità. L'esito positivo di tale procedura consentirà allo/alla specializzando/a il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale di specializzazione.
7. Il voto degli esami di verifica è espresso in trentesimi ed il voto minimo per il loro superamento è di 18/30. La Commissione di ciascun esame può, all'unanimità, concedere al/alla candidato/a il massimo dei voti con lode.
8. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento, su proposta del CAD, e sono composte da docenti della Scuola in numero non inferiore a 3.
9. Il/La Presidente di ciascuna Commissione è, di norma, il Direttore o la Direttrice della Scuola e, in sua assenza, il Vice- Direttore o la Vice-Direttrice.
10. Il/La Presidente di ciascuna Commissione è responsabile del verbale relativo a ciascun esame ed ha l'obbligo di curare tutte le procedure finalizzate al recepimento dello stesso sulla piattaforma informatica di Ateneo
11. Il mancato superamento degli esami comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".
12. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello/a specializzando/a, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello/a specializzando/a. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo/a specializzando/a e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e post laurea

Art. 30 - Esame di diploma

1. Lo/La specializzando/a, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo, lo/la specializzando/a può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all'esame finale lo/la specializzando/a si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.In tali casi, il/la candidato/a interessato/a verrà ammesso/a alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. In caso di assenza ingiustificata il/la candidato/a decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei/delle docenti-tutori e dei/delle responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata.
6. Relatore o relatrice delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i/le docenti titolari di insegnamento, che facciano parte della Scuola.
7. Le Commissioni sono nominate dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte del CAD; possono altresì far parte delle Commissioni, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori o correlatrici, anche docenti ed esperti/e esterni. Il/La Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore o la Direttrice della Scuola o, in sua assenza, il Vice-Direttore o la Vice-Direttrice.
8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
9. Lo/La specializzando/a può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal/dalla Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o della studentessa o di estranei/e.
10. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 31 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale della qualità delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dello/della specializzando/a, secondo modalità stabilite dai Ministeri di riferimento e dal CAD.
2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Norma transitoria

1. Agli specializzandi già iscritti alle Scuole entro l'A.A. 2019/2020 è assicurata la conclusione del corso di Specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza. Il presente Regolamento viene applicato a partire dall'A.A. 2020/2021 per il quale l'inizio dell'attività didattica coincide, temporalmente, con quella dell'A.A. 2021/2022.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.